



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO  
REG.PG/ 2012/219690  
DEL 19/9/2012

ALLE CCIAA  
AI COMPONENTI DELLA CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA  
ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA  
ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA  
FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA  
ALLA FED. REG. CASA  
STRADA FARNESINA,106  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere in merito alle cancellazioni retroattive dall'Albo Artigiani**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CCIAA di Rimini in merito all'oggetto, nella seduta del 16/7/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione  
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23  
fax 051.527.6533

Email: [cra@regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [cra@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Premesso che la competenza amministrativa sulle cancellazioni delle imprese artigiane per cessazione dell'attività è dell'ufficio Registro Imprese mentre rimane di competenza dell'Albo Artigiani la sola cancellazione dell'impresa artigiani per perdita dei requisiti di cui alla L. 443/85, si forniscono le seguenti indicazioni:

- la cancellazione e' da considerarsi solo tardiva se la data evento e' retrodatata di massimo 12 mesi; in questo caso la cessazione non richiede documentazione a comprova della data.
- le cancellazioni con data evento anteriori di oltre i 12 mesi sono considerate retroattive ed e' necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva che può essere, quando possibile, autocertificata.

A titolo esemplificativo:

- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana)
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
- documentazione medica
- detenzione
- servizio militare
- cessione azienda, cessione beni strumentali

In assenza di documentazione la data di cancellazione deve coincidere con quella di presentazione della denuncia al Registro Imprese.

Per quanto riguarda la retrodatazione posizioni già cancellate dal Registro Imprese, si ritiene di accettare le comunicazioni di variazione data cessazione ai soli fini IVS su imprese già cancellate, a condizione che siano motivate e documentate.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

Prot. n. 3027 del 23/02/2012. Alla c.a. del Dott. Gottardi. Si inoltra in allegato, la richiesta di parere pervenuta a questa Amministrazione da parte della Dott.ssa Maria Elena Mangani. L'attuale orientamento dell'Ufficio è di non accettare alcun tipo di modifica/rettifica (e dunque nemmeno quella relativa alla data di variazione ai fini previdenziali) nel caso in cui un'impresa risulti cancellata dal Registro Imprese. In tal modo si intende garantire la certezza dei dati iscritti nel Registro e l'affidamento dei terzi che ne consegue. Le richieste di rettifica (compresa la retrodatazione della data di cessazione dell'attività artigiana), sono invece accettata se richiesta su una posizione ancora iscritta al Registro Imprese. Queste regole valgono tanto per le imprese artigiane quanto per quelle non artigiane. Peraltro, i dati iscritti nell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, che lo scrivente Ufficio non ha il potere di modificare se non contestualmente a quelli di competenza Registro delle Imprese, hanno anche riflessi diretti e necessari sulla posizione previdenziale delle persone iscritte: l'"intangibilità anagrafica" della data di cessazione attività rende di fatto impossibile per un (ex) imprenditore artigiano sgravarsi dall'obbligo contributivo nei confronti dell'INPS. Nel decidere sulla questione sottoposta dalla dott.ssa Mangani, il Servizio dovrebbe quindi valutare l'opportunità di impartire una direttiva a valenza generale, utile per risolvere in futuro i ricorrenti casi di questo genere. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (U.O.S. Gestione Servizi Esterni, rif. Daniele Morri, tel. 0541-363820, e.mail: [registro.impreser@rn.camcom.it](mailto:registro.impreser@rn.camcom.it)), è gradita l'occasione di porgere cordiali saluti. IL  
CONSERVATORE (Dott. Giuseppe Mazzarino) -----